REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitaro, detti massimali individuali ;

considerando che, per vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), il massimale è fissato a 12 000 prezzi ; che alla data del 27 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia beneficiaria della preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.